Civile Ord. Sez. 5 Num. 27354 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: LO SARDO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 20/10/2026

TARSU TIA TARES TARI
ACCERTAMENTO
SPAZI DI ORMEGGIO
CONTRADDITTORIO SULLA MISURA
DELLA SUPERFICIE
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26824/2020 R.G., proposto

DA

"*Lega Navale Italiana*" – Sezione di Albenga (SV), con sede in Albenga (SV), in persona del presidente del consiglio direttivo *pro tempore*, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Marcheselli, con studio in Genova, e dall'Avv. Marina Milli, con studio in Roma (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche: *alberto.marcheselli@ordineavvgenova.pe.it*; *marina.milli@-avvocato.pe.it*), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

Comune di Albenga (SV), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Monaco, con studio in Pescara, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: *avvdanilomonaco@pec.giuffre.it*), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria il 3 febbraio 2020, n. 154/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 settembre 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

1. La "*Lega Navale Italiana*" – Sezione di Albenga (SV) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria il 3 febbraio 2020, n. 154/1/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 22309, 22310 e 22311 del 17 maggio 2017, notificati il 30 maggio 2017, da parte del Comune di Albenga (SV) per infedele denuncia della superficie imponibile per la TARSU relativa agli anni 2011 e 2012, per la TARES relativa all'anno 2013, per la TARI relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, dopo la riunione per connessione, ha rigettato gli appelli proposti in via principale dalla "*Lega Navale Italiana*" – Sezione di Albenga (SV) ed ha accolto in parte gli appelli proposti in via incidentale dal Comune di Albenga (SV) avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Savona l'1 ottobre 2018, nn. 305/2/2018, 306/2/2018, 307/2/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice del gravame ha parzialmente riformato le decisioni di prime cure – che avevano parzialmente accolto i ricorsi originari della contribuente - nel senso di ridurre i tributi nella misura del 25% per la TARSU relativa all'anno 2012, per la TARES relativo all'anno 2013, per la TARI relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione della TARSU relativa all'anno 2011, per il cui annullamento giudiziale l'ente impositore aveva prestato acquiescenza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Il Comune di Albenga (SV) ha resistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

5. In tale sede, il difensore del controricorrente ha chiesto, altresì, la distrazione in suo favore delle spese giudiziali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice di secondo grado che «*nei tributi "non armonizzati" – quale è, indubbiamente, quello in esame – il previo contraddittorio è obbligatorio solo nel caso in cui esso sia espressamente previsto da una specifica norma*», con la conseguenza che l'emanazione degli atti impositivi non era vincolata all'osservanza del termine di sessanta giorni dall'accesso dei verificatori delegati dall'ente impositore presso i locali della contribuente.

Secondo la ricorrente: «*gli avvisi di accertamento sono stati preceduti da un'attività di verifica "sul campo", ossia da un accesso dei verificatori negli immobili ove l'esponente svolge la propria attività, al fine di misurare i locali e le aree scoperte (vedasi pag. 3 delle sentenze di primo grado, All. n. 5, "l'esame delle stesse evidenzia un completo accertamento della situazione di fatto in quanto risultano essere stati oggetto di specifica misurazione tutti i locali (quali depositi, spogliatoi, ecc.) specificamente indicati, nonché le relative pertinenze, oltre alle aree scoperte"). (...) a tale accesso non è seguita la consegna di un PVC con l'indicazione completa delle attività di controllo ai fini delle imposte comunali sui rifiuti e delle eventuali violazioni riscontrate da parte del contribuente, con*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui metterlo nelle condizioni di poter esprimere le proprie osservazioni e richieste».

A suo dire: «*L'accesso dei verificatori presso i locali del contribuente che l'ente impositore ha scelto di effettuare rientra chiaramente nell'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7 l. 212/2000, che è la norma espressa che prevede l'obbligatorietà della consegna del PVC e il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra tale consegna e l'emissione degli avvisi di accertamento*».»

2.1 Il predetto motivo è infondato.

2.2 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di accertamento tributario, l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente sussiste, per i tributi non armonizzati (tra i quali pacificamente rientrano i tributi locali in materia di rifiuti), esclusivamente nelle ipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsione normativa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2018, n. 13818; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818).

In particolare, poi, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per i tributi locali. Resta, dunque, confermata l'insussistenza, in tema di TARSU (e di tributi successivi sui rifiuti), di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, come anche del non necessario previo accesso ai luoghi per le relative rilevazioni, che risulta facoltativamente previsto dall'art. 73, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, affidando l'attività pre-accertativa ivi indicata all'esercizio discrezionale dell'ente impositore, come si desume dall'uso del predicato «*possono*» (in riferimento a «*gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'articolo 71, comma 4») (in tal senso, da ultime: Cass. Sez. Trib., 2 giugno 2025, n. 14816; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2026, n. 22470).

Per cui, in linea generale, la sentenza impugnata si è uniformata a tali principi, rilevando che «*nei tributi "non armonizzati" - quale è, indubbiamente, quello in esame - il previo contraddittorio è obbligatorio solo nel caso in cui esso sia espressamente previsto da una specifica norma*».

2.3 In tale ottica, si deve considerare proprio la previsione generale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la quale – in assenza di differenziazione - si estende anche ai tributi non armonizzati per le sole ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche dell'ente impositore nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Così, si è detto che l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione *ex ante* in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che non distingue tra "*tributi armonizzati*" e "*tributi non armonizzati*" (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8718; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, n. 36118; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib., 2 aprile 2025, n. 8708; Cass., Sez. Trib., 26 gennaio 2026, n. 1735).

2.4 Peraltro, nella specie, come è stato eccepito dal controricorrente, non viene in rilievo alcuna inosservanza dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giacché la rettifica è derivata dagli esiti dei rilevamenti eseguiti in sede di censimento del territorio comunale dalla "*So.Ge.T. S.p.A.*", in regime di convenzione col Comune di Albenga (SV), per i quali sono stati redatte schede sottoscritte (anche per ricevuta della consegna di un esemplare) dal legale rappresentante o da un delegato della contribuente il 22 settembre 2016 e il 23 settembre 2016, a distanza, quindi, di oltre sei mesi dall'emissione e dalla notifica degli atti impositivi, che risalgono, rispettivamente, al 17 maggio 2017 e al 30 maggio 2017 (come si desume dalla documentazione annessa al fascicolo telematico di parte in sede di legittimità).

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in tema di TARI), 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (in tema di TARSU) e 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in tema di TARES), nonché dell'art. 9 del regolamento comunale TARI, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver tenuto conto il giudice di secondo grado di una ragionevole distinzione delle aree in ragione della loro suscettibilità a produrre rifiuti, non considerando che: «*Le aree scoperte – di cui si controverte – che il Comune ha sottoposto a tassazione, con una tariffa pressoché identica a quella dei locali (la differenza – come si nota dagli avvisi di accertamento – è minima, pari a Euro 0,05/mq) sono "destinate al rimessaggio delle barche per la pesca sportiva ed ai piccoli natanti non cabinati". (…) L'area scoperta di rimessaggio di piccole imbarcazioni o gommoni, infatti*, *non è suscettibile a produrre rifiuti come i locali scoperti*».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A suo dire, è palese «*l'integrale inidoneità dell'area a produrre rifiuti, ma in ogni caso – anche nella denegata ipotesi in cui essa fosse ritenuta suscettibile della produzione di rifiuti solidi urbani – essa lo sarebbe indiscutibilmente in una misura sesquipedalmente inferiore rispetto ai locali chiusi*».

3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

3.2 Invero, la TARSU è dovuta, a norma dell'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (ma lo stesso principio vale anche per la TARES, a norma dell'art. 14, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la TARI, a norma dell'art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione *iuris tantum* di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte nella "*denuncia originaria*" o in quella "*di variazione*", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2022, n. 37022; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613; Cass., Sez. Trib., 17 settembre 2024, n. 24964; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2025, n. 32584; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2026, n. 7639).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.3 Peraltro, la disciplina legale sulle esclusioni è stata pedissequamente recepita dall'art. 9, comma 1, prima parte, del regolamento comunale TARI (in vigore *ratione temporis*), il quale analogamente dispone che: «*Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia iniziale o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione*».

Aggiungasi che la successiva classificazione casistica (ancorché «*a titolo esemplificativo*») delle «*condizioni di non assoggettabilità al tributo*», attraverso la individuazione astratta di particolari categorie di «*locali e (…) aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità*» (art. 9, comma 1, seconda parte, del regolamento comunale TARI), oltre a non aver tipizzato una specifica fattispecie attagliantesi al caso concreto, non deroga al regime fisiologico dell'onere probatorio, stabilendo (art. 9, comma 2, del regolamento comunale TARI) che: «*Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti*».

In buona sostanza, anche la norma secondaria fa onere al contribuente di dichiarare e documentare all'ente impositore o al gestore del servizio la stabile ed esclusiva destinazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'area scoperta, presumendosene (fino a prova contraria) l'inidoneità alla produzione di rifiuti urbani (Cass., Sez. Trib., 19 maggio 2026, n. 15053).

3.4 Per cui, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che: «*Non è chiaro il motivo per cui aree destinat(e) al rimessaggio di imbarcazioni dovrebbero essere non idonee alla produzione di rifiuti o, tutt'al più, idonee solo alla produzione di rifiuti speciali. (…) Non si comprende, poi, per quale motivo un'area adibita a parcheggio o rimessaggio di imbarcazioni dovrebbe produrre unicamente rifiuti speciali, essendo comunque frequentata da persone che deve presumersi concorrano alla produzione di rifiuti non speciali. In ogni caso l'eventuale produzione di rifiuti speciali, quali quelli menzionati dalla LEGA, non esclude la compresenza di rifiuti solidi urbani*».

3.5 Ne discende che il mezzo maschera sotto la veste fittizia di un *error in iudicando* una critica alla ricostruzione della fattispecie concreta e una sollecitazione alla revisione del merito, che sono precluse al giudice di legittimità. Dunque, la censura finisce col risolversi nella inammissibile pretesa di coinvolgere il giudice di legittimità in un accertamento fattuale *ex novo* sulla concreta ed effettiva inattitudine delle aree in questione alla produzione di rifiuti solidi urbani, in relazione ad aspetti (tipologia e dimensioni delle imbarcazioni da diporto; natura e conformazione degli spazi adibiti al rimessaggio; assenza di qualsivoglia comunità di persone), che è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente posta dal giudice secondo grado a carico della contribuente «*la prova (negativa) relativa all'inidoneità*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'area oggetto di contenzioso alla produzione di rifiuti, peraltro facendo confusione tra rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali»

Secondo la ricorrente: «*Che l'area produca rifiuti è il fatto da cui dipende il sorgere dell'obbligo tributario, anche in correlazione con l'art. 53 Cost. ed è quindi non controvertibile che sia onere della prova dell'ente impositore fornirne la prova*».

Inoltre: «*Confondendo la questione giuridica relativa ai rifiuti speciali con quella relativa alla produzione di rifiuti* tout court *(due profili autonomi e diversi, uno con onere del contribuente, uno dell'ente impositore), la sentenza ha finito per affermare la spettanza dell'onere della prova sul contribuente, anche quanto al diverso profilo della produzioni di rifiuti* tout court»

4.1 Il predetto motivo è infondato.

4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di TARSU (come anche di TARES e TARI), l'esclusione o la riduzione dell'imposta, per la presenza di aree improduttive di rifiuti o destinate alla produzione di rifiuti speciali, non consegue automaticamente alla mera sussistenza dei relativi presupposti di fatto previsti dalla legge (o dal regolamento), ma è subordinata alla presentazione, da parte del contribuente, dell'apposita denuncia originaria o di variazione, che costituisce *condicio sine qua non* per il riconoscimento del beneficio; ne consegue che, in mancanza di tale adempimento, il contribuente incorre, pur in assenza di una espressa previsione, nella decadenza dalla agevolazione, trattandosi di conseguenza chiaramente desumibile dal sistema normativo, essendo tale onere impositivo connaturale alla complessiva gestione dei rifiuti in termini funzionali alla copertura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

preventiva del relativo costo (da ultima: Cass., Sez. Trib., 20 gennaio 2026, n. 1155).

Per cui, è stato coerentemente specificato che, in tema di TARES, la sola disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina la debenza del tributo, salvo deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni, per le quali è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione legale di produttività (Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2022, n. 2373).

Parimenti, anche in tema di TARI, l'ente impositore è tenuto a fornire la prova del presupposto impositivo (rappresentato dal possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani), mentre sul contribuente incombe l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (da ultima: Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2026, n. 5233).

4.3 Ne discende che l'inconferente richiamo della sentenza impugnata alla carenza di prova circa la produzione di rifiuti speciali («*Lo smaltimento di tali rifiuti ad opera del privato che li produce - presupposto dell'esenzione - dovrebbe essere dimostrato, e non semplicemente affermato, dal contribuente che invoca l'esenzione*») *vitiatur, sed non vitiat*, non alterando il principio valevole per l'onere della prova circa l'inidoneità alla produzione di rifiuti urbani e confermando l'insussistente rovesciamento dell'onere della prova.

5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. 15 novembre

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente accolto dal giudice di secondo grado «*il motivo di appello incidentale del Comune nella parte in cui censura la decisione della CTP di ridurre del 75% il tributo per le aree scoperte luogo di rimessaggio dei natanti*», assumendo che «*non è chiaro a quale disposizione di legge o regolamentare sia ancorabile siffatta riduzione, dipendendo il tributo in questione da valutazioni svolte in linea generale ed astratta dalla normativa di rango secondario emanata dal Comune, la quale non è stata disapplicata,* in parte qua*, dal Giudice di primo grado*».

Il ricorrente «*ha contestato le tariffe applicate dal Comune negli avvisi di accertamento impugnati, stabilite con atto amministrativo, in quanto determinano una sostanziale equiparazione tra le aree coperte e quelle scoperte (divergenti di soli Euro 0,05/mq, una diminuzione inferiore al 2% della tariffa dell'area coperta). Ciò risulta essere iniquo e irragionevole dal momento che determina un trattamento pressoché uguale, ossia una tassazione pressoché identica, per situazioni radicalmente diverse, in violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 53, in modo evidentemente abnorme e non rientrante nell'area di una possibile valutazione discrezionale, nonché del presupposto impositivo dei tributi sui rifiuti, ovvero la suscettibilità dell'immobile alla produzione di rifiuti solidi urbani*».

5.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

5.2 Secondo il tenore della censura, la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto che la disapplicazione parziale della tariffa fosse consentita e che il giudice di prime cure avrebbe, nei fatti, disapplicato il regolamento con la riduzione del tributo nella misura del 75%.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5.3 È noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare *ex* art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi. Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 22 marzo 2006, n. 6265; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2007, n. 5929; Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, nn. 16290, 16291, 16292 e 16293; Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, nn. 8276, 8277 e 8278; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9631; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2017, nn. 17485, 17487 e 17488; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2019, n. 9925; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11035; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., Sez. 6^-5, 27 luglio 2020, n. 15983; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28254; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2022, n. 14302; Cass., Sez. Trib., 29 agosto 2023, n. 25435; Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2025, n. 14665; Cass., Sez. Trib., 11 aprile 2026, nn. 9129 e 9131).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sicché, il giudice tributario non può sottrarsi al compito di valutare incidentalmente la fondatezza nel merito di tali profili, così da accertare se sussistano o meno i presupposti della invocata disapplicazione *ex* art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. Trib., 3 maggio 2024, n. 12039; Cass., Sez. Trib., 11 aprile 2026, nn. 9129 e 9131).

5.4 A ben vedere, però, la sentenza impugnata non ha negato il potere di disapplicazione del giudice tributario, ma ha ritenuto che il giudice di prima istanza non avesse disapplicato il regolamento comunale, avendo piuttosto operato una decurtazione empirica su base equitativa, che è preclusa al giudice tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10658; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23714; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, nn. 28174 e 28175; Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29993; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2023, n. 13726; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29800; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32144; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2026, n. 667). Su tale premessa, essa ha poi applicato la decurtazione nella misura del 25%, essendone stata riconosciuta la congruità dal Comune («*questa Commissione tributaria regionale prende atto della dichiarata volontà del COMUNE di riconoscere, in virtù della particolarità dell'area in esame, una riduzione del 25% della tassazione e ritiene, pertanto, di conformarsi a tale valutazione, evidentemente significativa di una presa d'atto, da parte dell'Ente pubblico, di una potenzialità di produzione dei rifiuti inferiore a quella propria di altre aree*»). In sostanza, la riconosciuta decurtazione del tributo nella minor misura del 25% è stata motivata dal giudice del gravame con il recepimento di una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scelta unilaterale in sede processuale dell'ente impositore, che ha ritenuto di ridurre la pretesa impositiva nel *quantum.*

5.5 Ora, da un lato, il motivo è infondato, nella parte in cui si assume che sia stato negato il potere di disapplicazione, giacché detto potere non solo non è stato escluso, ma di fatto è stato esercitato dal giudice di appello, applicando la suddetta riduzione; dall'altro lato, il motivo è inammissibile, nella parte in cui si lamenta la mancata decurtazione di una percentuale maggiore, trattandosi di valutazione di merito.

6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente «*ritenuta* [dal giudice di secondo grado] *l'inammissibilità della prova costituita da dichiarazioni extraprocessuali degli utilizzatori dell'area, che aveva ad oggetto un profilo assolutamente decisivo (la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento in proprio)*».

6.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

6.2 La censura investe la sentenza impugnata nel passaggio in cui si afferma: «*Lo smaltimento di tali rifiuti ad opera del privato che li produce – presupposto dell'esenzione – dovrebbe essere dimostrato, e non semplicemente affermato, dal contribuente che invoca l'esenzione. Prova che, in linea di principio, deve essere di natura documentale. Tale non può essere considerata una dichiarazione proveniente dai soci frequentatori dell'area, nella quale questi affermano genericamente di provvedere a portare i rifiuti speciali da loro prodotti al di fuori dell'area stessa, a propria cura*».

6.3 In primo luogo, il *thema probandum* non è coerente con il *thema decidendum*, giacché la contribuente non ha dedotto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(sin dai ricorsi originari) l'esclusione dai suddetti tributi delle aree destinate al rimessaggio in relazione alla produzione di rifiuti speciali, limitandosi a contestarne l'idoneità alla produzione di rifiuti solidi urbani.

6.4 In secondo luogo, il giudice del gravame non ha ritenuto inammissibile la prova, ma si è limitato a considerare generiche e ininfluenti le dichiarazioni dei soci utilizzatori delle aree in questione circa la mancata produzione di rifiuti.

7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l'inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. In proposito, si rileva che la richiesta è stata legittimamente formulata in sede di memoria illustrativa, trattandosi dell'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio nel rito camerale.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

distraendole in favore del difensore antistatario del controricorrente, Avv. Danilo Monaco da Pescara, per dichiarato anticipo; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale